



**Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Provincia di Perugia**

**LE NOVITA' DEL DECRETO  
CRESCITA E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE  
D. LGS. 147/2015**

**Formazione Autoprodotta – 24 novembre 2015**

**Dott.ssa Silvia Maticchioni**

**L. 23 del 11/03/2014 «DELEGA AL GOVERNO RECANTE  
DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIU' EQUO,  
TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA»**

**D.Lgs. 81 del  
24/06/2015 «Jobs  
Act»**

**Decreto del  
13/07/2015  
relativo allo  
scambio dei dati  
tra fisco e  
contribuente per  
la verifica delle  
operazioni attive e  
dei compensi  
dichiarati**

**D.Lgs. 127 del  
31/07/2015  
«Trasmissione  
dei dati delle  
spese  
sanitarie  
sostenute»**

**D.Lgs. 128  
del  
05/08/2015  
«Decreto  
certezza del  
diritto»**

**D.Lgs. 158 del  
24/09/2015  
«Revisione del  
sistema  
sanzionatorio»**

**D.Lgs. 147/2015 del  
22/09/2015 «Decreto  
crescita e  
internazionalizzazione»**

# PERDITE SU CREDITI

Art. 101, comma 5 e 5-bis T.U.I.R.

D.L. 83/2012 e Finanziaria 2014

Circ. 26/E del 2012

Art. 13, comma 1, lett. c) e d) e comma 3 D.Lgs.  
147/2015

# PERDITE SU CREDITI (ante D. Lgs. 147/2015)

AD OPERA DEL DL 83/2012 E DELLA FINANZIARIA 2014. LE IPOTESI DI DEDUCIBILITA' «EX LEGE» DELLE PERDITE SU CREDITI, SUSSISTONO IN OGNI CASO SE:

- IL CREDITO E' DI **MODESTO IMPORTO** (€ 2.500-5.000) E SONO DECORSI **6 MESI** DALLA SCADENZA DEL RELATIVO PAGAMENTO
- IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO E' **PRESCRITTO**
- PER I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, IL CREDITO E' **CANCELLATO** DAL BILANCIO PER EFFETTO DI EVENTI ESTINTIVI; LA FINANZIARIA 2014 HA POI ESTESO TALE PREVISIONE ANCHE AI SOGGETTI CHE ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

# PERDITE SU CREDITI

**“AUTOMATICHE” DAL 2015**



**AMPLIAMENTO IPOTESI (PIANI ATTESTATI E PROCEDURE ESTERE)**



**FISSAZIONE DEL MOMENTO IN CUI SI CONSIDERA ATTIVATA**



**PRECISAZIONI SU PERIODO DI COMPETENZA**



**DEDUCO ANCHE SE IMPUTATE IN PERIODI SUCCESSIVI  
MASSIMO ENTRO ESERCIZIO IN CUI DOVEVO CANCELLARE IL  
CREDITO**

# DEDUZIONI AUTOMATICHE

## NUOVO COMMA 5 ART. 101 TUIR

- ^ PROCEDURE CONCORSUALI
- ^ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATO
  
- **PIANO ATTESTATO ART. 67**
- **PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI, IN STATI COLLABORATIVI**

- ^ SENTENZA FALLIMENTO O PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, DECRETO DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO, DECRETO DI OMOLOGAZIONE ACCORDO RISTRUTTURAZIONE O DECRETO PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN CRISI
- ^ **DATA ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE**
- ^ **DATA AMMISSIONE**

# COMPETENZA FISCALE

## NUOVO COMMA 5-BIS ART. 101 TUIR

- CREDITI DI MODESTA ENTITA'
- PROCEDURE CONCORSUALI
- PROCEDURE ESTERE  
EQUIVALENTI
- ACCORDO DI  
RISTRUTTURAZIONE DEBITI
- PIANO ATTESTATO DI  
RISANAMENTO

### DEDUZIONE PERDITA SU CREDITI AMMESSA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

→ ANCHE QUANDO IMPUTAZIONE IN UN  
PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A  
QUELLO IN CUI SUSSISTONO ELEMENTI  
CERTI E PRECISI O DEBITORE  
ASSOGGETTATO A PROCEDURA  
CONCORSUALE



SEMPRECHE' IMPUTAZIONE NON AVVIENE IN UN  
PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN  
CUI – SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 15  
– SI SAREBBE DOVUTO PROCEDERE ALLA  
**CANCELLAZIONE** DEL CREDITO IN BILANCIO

# PERDITE SU CREDITI IN CASO DI SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI

## CREDITI DI MODESTA ENTITA'



LA PRECEDENTE DISCIPLINA PREVEDEVA CHE IN CASO DI ISCRIZIONE DELLA PERDITA SU CREDITI ATTRAVERSO SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI, LA DEDUZIONE ANDAVA FATTA NELL'ESERCIZIO IN CUI SI ERA CREATO IL FONDO



**AI SENSI DELL'ART. 13 co. 3 D. Lgs. 147/2015, LE PERDITE RILEVATE ATTRAVERSO SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI SE NON DEDOTTE NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI SUSSISTONO ELEMENTI CERTI E PRECISI, SONO DEDUCIBILI NELL'ESERCIZIO IN CUI IL CREDITO E' CANCELLATO DAL BILANCIO AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI.**

# PERDITE SU CREDITI IN CASO DI SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI

## ESEMPIO

La Alfa srl ha un credito del valore di € 2.300 scaduto da oltre 6 mesi alla data del 31/12/2015. In sede di chiusura 2015 esegue la svalutazione ed iscrive in bilancio il relativo fondo, ma non opera la deduzione della perdita in Unico 2016.

Nel periodo d'imposta 2018, la Alfa srl cede il credito e:

- procede quindi alla sua **cancellazione** dal bilancio ai sensi dell'OIC 15;
- eseguirà la **deduzione fiscale** della perdita nel Modello Unico 2019.

# LA RINUNCIA DEI CREDITI DEI SOCI

Artt. 88, 94 comma 6 e 101 comma 7, T.U.I.R.

Art. 13, commi 1 e 2 D.Lgs. 147/2015

Principio contabile OIC 28

# FINANZIAMENTI DEI SOCI

## PERIMETRO INTERVENTO IN VIGORE DAL 2016

**ART. 88  
NUOVO C.4-BIS**  
RINUNCIA E'  
SOPRAVVENIENZA  
ATTIVA PER PARTE  
CHE ECCEDE IL  
RELATIVO VALORE  
FISCALE

- **ART. 94 C.6** FINANZIAMENTI E RINUNCIA SI SOMMA AL VALORE NEI LIMITI COSTO FISCALE
- **ART. 101 C. 7** VERSAMENTI E RINUNCE NON AMMESSI IN DEDUZIONE – COSTO FISCALE SI SOMMA A VALORE PARTECIPAZIONE

LA *RATIO* CONSISTE NELL'EVITARE L'ACQUISTO DA PARTE DEL SOCIO, PER IMPORTI INFERIORI AL RELATIVO VALORE NOMINALE, DI CREDITI DI TERZI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PARTECIPATA, DIFFICILMENTE ESIGIBILI E LA SUCCESSIVA RINUNCIA DEL SOCIO STESSO ALLA RISCOSSIONE PER REALIZZARE "SALTI" D'IMPOSTA

**SOCIO DEVE ATTESTARE  
COSTO ALTRIMENTI PARI  
A ZERO E INTERA  
SOPRAVVENIENZA ATTIVA  
A TASSAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA:**  
"E CIO' A PRESCINDERE DAL RELATIVO TRATTAMENTO CONTABILE, CON LA CONSEGUENZA CHE SI PUO' GENERARE UN FENOMENO DI TASSAZIONE DA GESTIRE CON UNA VARIAZIONE IN AUMENTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI"

# RINUNCIA AL CREDITO DA PARTE DEI SOCI

## ESEMPIO

- La Rossi srl vanta un credito di € 200.000 nei confronti della Bianchi srl.
- La Rossi srl cede pro - soluto a Verdi srl, *socio della Bianchi srl*, detto credito per € 20.000.

# ANTE D.LGS. 147/2015

PERDITA SU CREDITI  
180.000 €

Cessione credito 20.000  
(valore nominale 200.000)

VERDI SRL  
(socio di BIANCHI SRL)

ROSSI SRL


Rinuncia credito

Credito  
originario  
200.000

Incremento costo  
fiscale partecipazione  
200.000

BIANCHI SRL

Sopravvenienza attiva  
non tassabile 200.000



# POST D.LGS. 147/2015

PERDITA SU CREDITI  
180.000 €



Cessione credito 20.000  
(valore nominale 200.000)


VERDI SRL  
(socio di BIANCHI SRL)

ROSSI SRL

Rinuncia credito

Credito  
originario  
200.000

Dichiarazione sostit.  
con valore fiscale  
credito acquistato



BIANCHI SRL

Incremento costo  
fiscale partecipazione  
20.000

Sopravvenienza attiva  
non tassabile 20.000

Sopravvenienza attiva  
tassabile 180.000

# LA RIDUZIONE DEI DEBITI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Artt. 88 comma 4-*ter* T.U.I.R.

Art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2 D.Lgs. 147/2015

Principio contabile OIC 6

# NO SOPRAVVVENIENZE

IN VIGORE DAL 2016 – RIDUZIONI DEBITI IMPRESA IN SEDE DI:

A

- CONCORDATO FALLIMENTARE O PREVENTIVO LIQUIDATORIO
- PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI IN STATI COLLABORATIVI
- PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE DA PARTE DELL'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE

B

- CONCORDATO DI RISANAMENTO
- ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI OMOLOGATO
- PIANO ATTESTATO PUBBLICATO
- PROCEDURE ESTERE EQUIVALENTI A QUESTE

- 
- PER PARTE ECCEDENTE PERDITE, PREGRESSE E DI PERIODO, SENZA CONSIDERARE LIMITE 80%, INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI ART. 96 c. 4
  - RILEVANO ANCHE PERDITE TRASFERITE A CONSOLIDATO NAZIONALE ART. 117 E NON ANCORA UTILIZZATE

# COSTI BLACK LIST E VALORE NORMALE

Art. 110, commi da 10 a 12-*bis*, T.U.I.R.

Art. 5, commi 1 e 4 D.Lgs. 147/2015

L'art. 5 D.Lgs. 147/2015 apporta significative modifiche alla disciplina di deducibilità dei costi black list prevedendo:

Il passaggio dal regime di generale indeducibilità dei costi, al riconoscimento della **deducibilità** **'automatica'** nei limiti del **relativo valore normale**, con necessità di provare l'esistenza di circostanze esimenti solo per l'ammontare eccedente

L'individuazione da parte del MEF degli stati a fiscalità privilegiata sulla base del **solo criterio della mancanza di un adeguato scambio di informazioni** indipendentemente dal livello di tassazione applicato

# VALORE NORMALE - ART.110

## PERIMETRO DI INTERVENTO

A

**DEDUZIONE IN  
BASE A VALORE  
NORMALE**

B

**PAESI INDIVIDUATI  
SOLO CON  
SCAMBIO DI  
INFORMAZIONI**

C

**RIMANE DEDUZIONE  
LIBERA CON ESIMENTI**

**DECORRENZA DAL 2015 (DA GENNAIO)**

**(PERIODO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE)**

# ART.110 – VALORE NORMALE

## DEDUZIONE IN BASE A VALORE NORMALE (C.10 E 11)

REGOLA

SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI:

- ^ CON CONCRETA ESECUZIONE
- ^ CON IMPRESE RESIDENTI OVVERO LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI AVENTI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI (MANCANZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INDIVIDUATI CON APPOSTITO **D.M. 27/04/2015**)

**DEDUZIONE LIMITI VALORE NORMALE (DETERMINATO ART.9)**

DEROGA

PROVA **EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO** (prezzo, qualità dei prodotti, tempi di consegna, ...) E **CONCRETA ESECUZIONE** (documentazione doganale, ordine d'acquisto, fatture, documentazione bancaria, ...)

# ART.110 – VALORE NORMALE

DEDUZIONE IN BASE A VALORE NORMALE (C.10 E 11) POSSIBILE SEQUENZA LOGICA

A

VERIFICA PAESE CON D.M.27/04/2015

B

VERIFICA SE COSTO RIENTRA TRA QUELLI MONITORATI

C

VERIFICA DEL RISPETTO DEL VALORE NORMALE (SE NON SCATTA ESIMENTE)

D

VERIFICA ESISTENZA ESIMENTE

# ART.110 – VALORE NORMALE

## DEDUZIONE IN BASE A VALORE NORMALE (C.10 E 11) QUALI COSTI RIENTRANO?

- ^ «....*qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list...*» compresi:
  - ^ **MINUSVALENZE, AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI:** RIENTRANO SE BENE DA CUI ORIGINANO E' STATO ACQUISTATO DA UN SOGGETTO BLACK LIST
  - ^ **PERDITE SU CREDITI:** RILEVANO ANCHE SE IN ORIGINE L'OPERAZIONE GENERATRICE E' CESSIONE O PRESTAZIONE E NON UN COSTO
  - ^ **ONERI FINANZIARI:** RIENTRANO TRA I COSTI BLACK LIST: SUPERATA CIRC. 51/2010 CHE AVEVA CONFINATO MONITORAGGIO A OPERAZIONI COMMERCIALI

# **SPESE DI RAPPRESENTANZA NUOVE SOGLIE**

Art. 108, comma 2 TUIR  
Art. 9 D.Lgs. 147/2015

## **MISURE DI DEDUCIBILITA' SPESE DI RAPPRESENTANZA DAL 2016**

<b>SCAGLIONI DI RICAVI ED ALTRI PROVENTI</b>	<b>VECCHIA %</b>	<b>NUOVA %</b>
FINO A 10 MILIONI DI EURO	1,3	<b>1,5</b>
OLTRE I 10 MILIONI E FINO A 50 MILIONI	0,5	<b>0,6</b>
OLTRE 50 MILIONI	0,1	<b>0,4</b>



**SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI NEL PERIODO DI IMPOSTA DI  
SOSTENIMENTO:**

- ^ SE RISPONDENTI AI REQUISITI DI INERENZA STABILITI CON DECRETO MEF**
- ^ ANCHE IN FUNZIONE DI NATURA E DESTINAZIONE**

# INTERESSI PASSIVI

## NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA'

Art. 96 T.U.I.R.

Art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007

Art. 4 D.Lgs. 147/2015

# 4 MODIFICHE (DAL 2016)

1

## INCREMENTO ROL PER DIVIDENDI DA CONTROLLATE ESTERE



- ^ **ROL ATTUALE** =  $A - B$  (NON CONSIDERANDO AMMORTAMENTI E CANONI LEASING)
- ^ **ROL FUTURO** =  $A - B + C15$  (LIMITATAMENTE ALLE CONTROLLATE ESTERE)

### OSSERVAZIONI:

- CONTROLLATE ART. 2359 C.C. PUNTO 1 → SOLO **CONTROLLO DI DIRITTO** PER VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA
- ESCLUSE COLLEGATE ESTERE
- DISCRASIA RISPETTO AD ACQUISTO DI CONTROLLATE NAZIONALI

# 4 MODIFICHE (DAL 2016)

2

**ELIMINATA LIMITAZIONE DEDUZIONE DI INTERESSI SU OBBLIGAZIONI  
CON RENDIMENTI ECCEDENTI**



INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI A CONDIZIONE CHE, AL MOMENTO DI EMISSIONE, **TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO NON SUPERIORE:**

- AL DOPPIO DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO, PER OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI
- AL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO AUMENTATO DI  $2/3$ , PER OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI DIVERSI DAI PRECEDENTI

# 4 MODIFICHE (DAL 2016)

3

**ESCLUSO DA CONSOLIDATO ROL DI CONTROLLATE ESTERE**



## **ABROGATO C. 8 ART. 96 TUIR**

PERMETTEVA DI INCLUDERE NEL CONSOLIDATO DOMESTICO ANCHE ROL DI CONTROLLATE ESTERE (PARTECIPANTI VIRTUALLY A CONSOLIDATO DOMESTICO) QUANDO 30% ECCEDEVA INTERESSI PASSIVI → **REALE CONTROMISURA RISPETTO A INSERIMENTO NEL ROL DIVIDENDI DA CONTROLLATE ESTERE**


# 4 MODIFICHE (DAL 2016)

4

## PRECISAZIONI SU DEDUZIONE DI INTERESSI CONNESSI A FABBRICATI DA LOCARE PER IMMOBILIARI

### INTERVENTO SU ART. 1 C. 36 L. 244/2007

DEDUZIONE “EXTRA ROL” INTERESSI RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE



- CIRC. 37/2009 → NORMA APPLICABILE SOLO PER IMMOBILIARI DI GESTIONE
- CTP BS N. 637 DEL 13/08/14 → NORMA APPLICABILE DA TUTTI SOGGETTI CHE DETENGONO IMMOBILI (ANCHE CTP MI E ALTRA GIURISPRUDENZA DI MERITO)

(segue)

# 4 MODIFICHE (DAL 2016)

4

## PRECISAZIONI SU DEDUZIONE DI INTERESSI CONNESSI A FABBRICATI DA LOCARE PER IMMOBILIARI

### **NUOVA DISPOSIZIONE APPLICABILE SOLO A SOCIETA' "IMMOBILIARI"**

- ^ CON ATTIVO FORMATO PREVALENTEMENTE DA IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE (**VALUTATI A VALORE NORMALE**)
- ^ CON RICAVI FORMATI DA ALMENO 2/3 DA CANONI DI LOCAZIONE O (**RICAVI**) DA **AFFITTO DI AZIENDE CON VALORE COMPLESSIVO COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA IMMOBILI (VALUTATI A VALORE NORMALE)**



- RICHIESTA PREVALENZA DESTINAZIONE A LOCAZIONE, NON SEMPLICEMENTE DIVERSI DA IMMOBILI MERCE E IMMOBILI STRUMENTALI (DIMOSTRAZIONE?)
- INTRODOTTO PARAMETRO RICAVI DA LOCAZIONE (NECESSARIO INSIEME AL PARAMETRO PATRIMONIALE)
- NORMA INTERPRETATIVA O NOVATIVA?
- CIRC. 37/2009 SOLO ACQUISTI O COSTRUZIONE (ESCLUSA RISTRUTTURAZIONE?)